Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 24510 /132.2016.11. del 29 NOV. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

***Oggetto**: Costituzione degli Organi degli Enti parco ai sensi del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come modificato dall'art. 18 comma 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.*

Assessorato Regionale Territorio e ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Palermo

(Rif. Prot. n. 7360/gab/12 del 25 ottobre 2016)

1. Con la nota in riferimento, codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente "*in ordine all'applicabilità del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come modificato dall'art. 18 comma 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*".

Più specificatamente con riferimento alla norma citata:

1. si chiede se detta norma si debba applicare agli enti parco, istituiti in applicazione della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, posto che essi sono "*nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della legge regionale 3/2016,* (Enti n.d.r) *ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 18 della citata legge 3/2016.*";

2. ove si ritenga che la suddetta norma trovi applicazione nei confronti degli enti parco , vengono sottoposti dubbi interpretativi riguardanti gli organi degli Enti Parco e si chiede "*di chiarire la natura del comitato esecutivo stante le funzioni attribuite a quest'ultimo organo, ai sensi dell'art.15 della legge n.98/1998 e ss.mm.ii*", in ragione dell'applicazione dell'art. 39 della l.r. n. 9/2015;

3. infine, rilevata "*la necessità di gestire la fase transitoria tra la vecchia normativa di cui alla legge regionale 98/81 e quella nuova di cui alla citata legge regionale 3/2016, art. 18 (....),*" si chiede "*di chiarire se in caso di dimissioni o decadenza di uno dei quattro componenti eletti dal Consiglio del parco, quest'ultimo, nelle more della scadenza dell'organo esecutivo in carica, possa procedere alla sostituzione del componente decaduto o dimesso, ove i componenti eletti in carica siano già in numero maggiore di uno*".

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

a) Con riferimento al primo punto, l'art. 39 della l.r. n. 9/2015, comma 3, dispone: "*Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'**articolo 6, comma 5,** del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di*

amministrazione, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica."

L'art. 18, comma 7, della legge regionale 3/2016 modifica come segue il comma 4 dell'art. 39 della l.r. 9/2015: "*Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.*".

L'art.18 della l.r. 3/2016, comma 1, richiamato da codesto Assessorato, recita: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui* ***all'articolo 6, comma 2,*** *del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto,* ***agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge****, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, (...)*".[1]

Il tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate ed in particolare dell'art. 39, commi 3 e 4, della l.r. n. 9/2015, non lascia spazio a dubbi interpretativi, essendo il campo di applicazione esteso "*agli enti pubblici regionali*"; né si rinviene una espressa esclusione normativa degli Enti parco, come, invece, è esplicitamente disposto per le IPAB[2].

Da quanto sopra deriva che gli enti di cui alla l.r. 98/1981 indicati nell'allegato 1 parte A della legge, regionale 3/2016, tra cui gli Enti parco, sono esclusi dall'applicazione "*del presente comma*", *id est* il comma 1 dell'art. 18 della l.r. 3/2016 che rinvia espressamente all'articolo 6 comma 2 del D.L. 78/2010 (e non all'art.6, comma 5, D.L. ult. cit.) e che non concerne la riduzione numerica dei componenti degli organi collegiali.

Rimane, pertanto, confermata l'applicabilità dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 9/2015 anche agli Enti parco.

b) L'Assessorato richiedente riferisce, altresì, che il Presidente è organo monocratico e che il collegio dei revisori è già costituito da tre membri, per cui l'eventuale applicazione dell'art. 39 della l.r. n. 9/2015 rileverebbe solo nei confronti degli altri due organi previsti dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali).

Ciò premesso, occorre partire dalla considerazione che il campo di applicazione del comma 5 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, cui l'art.39, comma 3, l.r. n.9/2015 cit. rinvia, è riferito agli "organi di

---

Medesima tecnica normativa è stata utilizzata dall'art.2 comma 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 :"*La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali (...)*".

[2] Vedi art.18, comma 8, l.r. n. 3/2016:"*Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 9/2015 non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB).*"

amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica", nonché al collegio dei revisori.

Pertanto, per individuare gli organi dell'Ente Parco che rientrano nel predetto campo di applicazione, occorre analizzarne la natura, sulla scorta delle funzioni agli stessi assegnate dalla normativa di settore di cui alla l.r. n.98/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

L'art. 9-bis della l.r. n. 98/81 recita: "*Sono organi dell'Ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.*"

Ora, codesto Assessorato definisce il Consiglio del Parco *"l'organo assembleare di governo del territorio del parco che, in alcun caso è legittimato a svolgere attività di amministrazione/gestione (...) ove ciascuna autorità locale rappresentativa del proprio territorio definisce le politiche di sviluppo sostenibile del proprio territorio di competenza.."*; pertanto, è dell'avviso che "*appare incontrovertibile (...) la non applicabilità della norma che dispone la riduzione delle rappresentanze al consiglio del parco (...)*".

Tuttavia, lo scrivente non può non rilevare come il riferimento agli "organi di amministrazione" contenuto nell'art. 6 cit. sia generico e, di conseguenza, applicabile alla generalità degli organi di gestione/amministrazione di un ente.

Nel caso specifico, le competenze dell'organo in questione, analiticamente elencate nell'art. 14 della l.r. n. 98/1981, appaiono sussumibili nell'ampio ambito delle funzioni di "gestione amministrativa", come, peraltro, confermato dal successivo art 15 della l.r. n. 98/1981 laddove è previsto che il Comitato esecutivo *"adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso .... ed esercita ogni altra competenza non attribuita al Consiglio del parco"* .

D'altronde la ratio della norma dell'art. 39 della l.r. n. 9/2015 è il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, attraverso un piano di riordino che contempli le misure previste dall'art. 6 del DL 78/2001, così come recepito dal legislatore regionale.

Ed in tal senso, invero, anche la gratuità della partecipazione dei sindaci al Consiglio *de quo*, scaturente dalla norma di legge che prevede il divieto di cumulo di indennità per gli amministratori locali[3], non risulta determinante poiché l'art. 9 bis della citata legge regionale n. 98/1981 attribuisce ai componenti del consiglio la facoltà di "*nominare delegati per singole sedute, per periodi di tempo determinati od anche a tempo indeterminato*", con il possibile superamento del divieto suddetto.

Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto delle ragioni sottese all'avviso di codesto Assessorato in ordine alla "*non applicabilità della norma che dispone la riduzione delle rappresentanze al consiglio del parco"*, si suggerisce la predisposizione di un disegno di legge che chiarisca espressamente se l'organo in argomento o gli enti parco siano tra i destinatari diretti o meno della norma regionale.

Passando all'analisi delle funzioni del Comitato esecutivo, come previste dal già richiamato art. 15 della l.r. n. 98/1981 e successive modifiche e integrazioni, sembra non potersi dubitare della natura di organo gestionale del Comitato. Conseguentemente, lo stesso non può che rientrare nel campo di applicazione della norma, integrando la fattispecie di "organo di amministrazione".

Relativamente alla composizione dello stesso, rientra nelle prerogative dell'Assessore, ai sensi dell'art. 39, comma 4, della l.r. 9/2015, definire le rappresentanze così come prospettato nella

[3] Ai sensi dell'art.6, comma 4, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22.

nota in riferimento.

c) Riguardo al terzo quesito posto in rilievo, si osserva che il già citato art. 39, comma 3, della l.r. 9/2015 dispone la riduzione del numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione "*a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica*".

Sembra, pertanto, allo scrivente che il chiaro tenore letterale della norma, che rinvia la propria operatività al momento della ricostituzione "degli organi attualmente in carica", non possa che riferirsi al rinnovo dell'organo nel suo complesso, e non al subentro di singoli componenti dello stesso, che, per di più, cessano per legge alla naturale scadenza dell'organo.

Ne deriva, in altri termini, che pare possibile la sostituzione dei singoli componenti degli organi di amministrazione in carica per consentire la funzionalità dell'organo[4], dovendosi operare la riduzione dei componenti dell'organo, in applicazione della citata norma, al momento della (integrale) ricostituzione dell'organo.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

****** ****** ******

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata

Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

[4] Cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale n. 200.11.09.